Repertorio n. 7472 Raccolta n. 5903	
VERBALE DI DEPOSITO	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre in	
Monteforte Irpino al vico F. De Sanctis n. 2, nel mio studio, alle ore undi-	
ci e minuti trenta.	
Innanzi a me dott. PAOLO CRISCUOLI, notaio residente in Monteforte Ir-	
pino, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Avellino e S. Ange-	Registrato a Avellino
lo dei Lombardi,	in data 22/09/2022
è presente il signor:	al numero 5790
	serie 1T
- BARBARO Claudio, nato a Roma il 17 luglio 1955, domiciliato presso la	esatti euro 245,00
sede dell'ente dallo stesso rappresentato, codice fiscale: BRB CLD 55L17	
H501I, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e le-	
gale rappresentate della:	
= "ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE" (Ente di Promo-	
zione sportiva riconosciuto dal CONI), in forma abbreviata "ASI", con se-	
de in Roma via Piave n. 8, iscritta solo al REA nel Registro delle Imprese	
di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale: 96258170586, partita	
iva: 04901361008, REA n: RM-924215, pec: alleanzasporti-	
va@mypec.eu, iscritta al RUNTS con nota direttoriale n. 34/18244 del	
30 novembre 2021, associazione con personalità giuridica, iscritta al n.	
1449/2021 in data 3 marzo 2021, in seguito ove brevità lo richieda an-	
che semplicemente "ASI".	
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di	
ricevere il presente atto ed a tal fine dichiara e premette quanto segue:	

- con delibera dell'assemblea del 10 ottobre 2020 l'ASI ha approvato al-	
cune modifiche statutarie;	
- rispetto a tali delibere il Presidente precisa che la modifica degli articoli	
3, 6, 7, 11 e 38 dello statuto dell'ente, come approvata dall'Assemblea	
del 10 ottobre 2020 predetta, era stata sottoposta alla condizione che	
l'Agenzia delle Entrate, a fronte della richiesta avanzata dall'Ente in ordi-	
ne al trattamento fiscale da riservare ai tesserati che rivestissero anche	
la qualifica di soci, a seguito dell'introduzione delle più recenti modifiche	
normative in materia, rispondesse positivamente a tale richiesta di con-	
sulenza;	
- in data 15 luglio 2020 l'ASI, tramite il legale rappresentante, aveva ef-	
fettivamente inviato alla Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle	
Entrate, una richiesta di consulenza giuridica sul tema dell'inquadramen-	
to tributario dei tesserati sportivi alla luce delle novità introdotte dal Co-	
dice del Terzo Settore. Tale richiesta, giudicata di rilevanza nazionale, è	
stata poi attribuita e quindi sottoposta - per ragioni di competenza - alla	
Divisione Contribuenti della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;	
- la richiesta di consulenza giuridica aveva ad oggetto l'inquadramento fi-	
scale e, di conseguenza, il regime fiscale applicabile alle quote di tessera-	
mento versate dai tesserati agli enti di promozione sportiva. L'ASI, in	
quanto associazione appartenente sia all'ordinamento sportivo che all'or-	
dinamento del terzo settore, era interessata per conto proprio ma anche	
delle organizzazioni ad essa associate, ad acquisire certezze in merito al	
regime tributario applicabile alle quote di tesseramento versate dai tes-	
serati agli enti di promozione sportiva (anche attraverso sue articolazioni	

o associazioni affiliate) e alle quote di tesseramento versate dai tesserati	
agli enti di promozione sportiva laddove gli enti decidessero di iscriversi	
al Registro (RUNTS) ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 117/2017. In	
particolare l'ASI, tramite il legale rappresentante, chiedeva all'Agenzia	
delle Entrate, in che modo considerare tali quote sotto il profilo tributa-	
rio, ovverosia se le stesse erano da considerarsi per l'ente di promozione	
sociale come entrate non imponibili ai sensi dell'art. 148, comma 1,	
d.P.R. n. 917/1986, oppure operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art.	
4, comma 4 d.P.R. 633/1972;	
- alla risposta dell'Agenzia delle Entrate era, come detto, condizionata la	
modifica degli articoli 3, 6, 7, 11 e 38 dello statuto dell'ente;	
- l'Agenzia delle Entrate non ha però dato riscontro alla suindicata richie-	
sta;	
- il silenzio dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla richiesta di consulenza	
giuridica non assume alcun significato positivo, né legittima in alcun mo-	
do l'interpretazione proposta dal contribuente, a dispetto di quanto previ-	
sto in materia di interpelli;	
- di conseguenza, le modifiche apportate con la citata deliberazione sono	
da intendersi come prive di efficacia;	
- con verbale ricevuto dal notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 28	
marzo 2017 repertorio n. 394243, raccolta n. 21986, registrato a Ro-	
ma-1 il 30 marzo 2017 al numero 9058 serie 1/T era stato depositato l'o-	
riginario statuto dell'ASI;	
- lo statuto, con le modifiche tutte di cui alla citata delibera non risulta	
depositato presso un notaio, né approvato con le forme che la legge pre-	
I	

	scrive per le modifiche statutarie e soprattutto per l'iscrizione al RUNTS	
-	con il conseguimento della personalità giuridica concessa da tale registro;	
	- nonostante questo, considerata comunque l'inefficacia parziale della	
	suddetta delibera, il Presidente chiede di poter attestare - con data certa	
	- l'intervenuta inefficacia delle deliberazioni citate, nella parte in cui le	
	stesse erano sottoposte a condizione, e di poter depositare lo statuto ai	
	miei atti, ben consapevole delle problematiche correlate alle carenze for-	
	mali della citata delibera già sopra enunciate.	
	Tanto premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	atto, il signor Barbaro Claudio nella indicata qualità ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, previo ri-	
1	chiamo da me fatto sulle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del detto	
	D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,	
	dichiara quanto segue:	
	= che, come precisato in premessa, a fronte della richiesta di consulenza	
	giuridica avanzata all'Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento	
	tributario da riservare agli associati, l'Ente richiesto del parere non ha	
	fornito alcuna risposta.	
	Di conseguenza deve intendersi comunque definitivamente inefficace la	
	delibera del 10 ottobre 2020 nella parte in cui modificava gli articoli 3, 6,	
	7, 11 e 38 dello statuto dell'ente.	
	Il presidente, quindi, mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti lo	
	statuto della "ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE" (En-	
	te di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI), in forma abbreviata "A-	
	SI", che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", aggiornato	

anche alle modifiche richieste ai fini dell'adeguamento a d. lgs. n.	
117/2017 e deliberate il 10 ottobre 2020, con esclusione di tutte le modi-	
fiche che erano state subordinate nella loro efficacia al positivo parere	
dell'Agenzia delle Entrate.	
Dallo statuto sono stati inoltre rimossi taluni refusi e sistemato l'ordine	
numerico degli articoli.	
Il Presidente, anche in nome e per conto dell'Ente da esso rappresenta-	
to, dichiara e prende atto:	
- che il presente deposito non sostituisce nè in alcun modo integra i re-	
quisiti formali richiesti per le modifiche statutarie, né per l'iscrizione al	
RUNTS delle delibere di adeguamento statutario funzionali al consegui-	
mento della personalità giuridica presso tale Registro;	
- che a seguito dell'avvio di operatività del RUNTS, gli enti già dotati di	
personalità giuridica, al fine di acquisire la personalità con l'iscrizione	
presso il suddetto Registro, devono deliberare - con decisione dell'orga-	
no competente risultante da pubblico verbale - l'adeguamento dello sta-	
tuto (o la ratifica delle modifiche apportate in carenza dei requisiti forma-	
li) dinnanzi ad un notaio, che provvederà ad attestare, ove esistenti, le	
altre condizioni di legge, ivi inclusa la congruità del patrimonio ai sensi	
dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore ed a depositare entro venti gior-	
ni dall'iscrizione tale verbale presso il Registro Unico del Terzo Settore;	
- il presente verbale costituisce, quindi, un atto di mero deposito di docu-	
mento finalizzato ad attestare nel tempo e ad acclarare formalmente	
l'avveramento della suddetta condizione, ma non legittima il notaio depo-	
sitario ad eseguire istanze o depositi presso il suddetto Registro, man-	

cando come detto i requisiti anche di forma imposti dalla legge per l'iscri-	
zione al Registro stesso nella sezione delle persone giuridiche private, da	
cui conseguirebbe la sospensione dell'efficacia della preesistente iscrizio-	
ne nel Registro delle Persone giuridiche.	
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di	
averne esatta conoscenza.	
Le spese del presente atto sono a carico dell'ente.	
Questo atto è stato da me letto al comparente, il quale lo ha approvato,	
dichiarandolo conforme alla sua volontà.	
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me nota-	
io su due fogli di cui occupa sette pagine, viene sottoscritto alle ore undi-	
ci e minuti quaranta.	
Firmato: Claudio Barbaro. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	

STATUTO DI ASI-ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE	
NORME GENERALI	
ART. 1 – Denominazione e riconoscimenti	
1- La libera Associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali	
Italiane EPS/APS", già Alleanza Sportiva Italiana, costituita in data 24	
aprile 1994, in forma contratta "ASI EPS/APS" e di seguito indicata con il	
termine "Ente", ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in	
Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.	
2- ASI è un Ente di Promozione sportiva, sociale, culturale, assistenziale,	
ambientale, formativo e di protezione civile.	
3- ASI è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di	
partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di	
uguaglianza e pari opportunità.	
4- Il suo riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva è stato	
confermato dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 1224 del 15	
maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.	
5- ASI quale Ente di Promozione Sportiva è sottoposta al controllo del	
CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale di	
quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23	
luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo Statuto	
del CONI.	
6- Quale Ente di Promozione Sociale è iscritto al Registro Nazionale delle	
Associazioni di Promozione Sociale in quanto svolge attività di utilità	
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno	
rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi del d.lgs.	

117/2017 (Codico del Terro cottoro) ACI intende altresì energre quale	
117/2017 (Codice del Terzo settore). ASI intende altresì operare quale	
rete associativa nazionale del terzo settore iscritta nell'apposita sezione	
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore allorché tale Registro	
diverrà operativo in attuazione delle disposizioni del medesimo Codice.	
7- Quale Ente Assistenziale è riconosciuta con D.M. n.	
557/B.22684.12000.A (132) del 16 dicembre 2002.	
8- Quale Associazione Antidiscriminazioni dal 4 aprile 2005 è iscritta nel	
Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo	
della lotta alle discriminazioni costituito presso il Ministero delle Pari	
Opportunità in base all'art. 6 DL 9 luglio 2003 n. 215.	
ART. 2 - Scopi	
1 L'Ente ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione	
allo sviluppo tra tutte le persone della pratica sportiva quale veicolo di	
promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo	
ed alla tutela del patrimonio ambientale nonché di quello urbanistico	
attraverso l'attività di protezione civile. L'Ente non ha scopo di lucro,	
neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività	
tipiche delle reti associative nazionali del terzo settore e di ulteriori	
attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi. Il	
patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento	
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Ente la	
distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore	

vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori,	
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
associativo.	
2 L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli	
organismi affiliati e le strutture periferiche, delle attività di interesse	
generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), m), t), y) dell'articolo 5,	
comma 1, del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente	
dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. In	
particolare, esso si propone di svolgere le seguenti attività:	
1. sportive: fisico-sportive, anche con modalità competitive, ricreative e	
ludico motorie e della gestione dell'impiantistica sportiva;	
2. sociali: promozione sociale, dell'inclusione e del volontariato;	
3. culturali: turistiche, dello spettacolo, della tutela dei beni e del	
patrimonio artistico;	
4. assistenziali: sostegno alla persona, sanitarie e socio-sanitarie e di	
sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;	
5. ambientali: tutela del patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico	
dei borghi e dei centri storici italiani;	
6. formative: della formazione, della formazione continua in sanità,	
formazione professionale e istruzione e della progettazione nazionale ed	
internazionale per i propri affiliati, promuovendo l'accesso ai fondi diretti	
ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;	
7. protezione civile: della sicurezza di strutture e infrastrutture	

nell'ambito di attività di protezione civile.	
Le attività sono svolte in conformità al Codice del Terzo settore, nonché	
ai principi, alle regole e alle competenze del CONI, delle Federazioni	
sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché di tutti gli	
altri enti pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento; l'Ente potrà	
svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale	
e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi sempreché,	
qualora costituiscano attività diverse da quelle di interesse generale,	
siano secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del	
Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.	
Quale rete associativa nazionale del terzo settore, l'Ente si propone di	
coordinare, tutelare, rappresentare, promuovere e supportare in campo	
sociale e civile, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la	
rappresentatività presso i soggetti istituzionali, gli organismi del terzo	
settore ad esso affiliati, le loro attività di interesse generale, e le istanze	
dei loro soci, in particolare mediante lo svolgimento delle seguenti	
attività:	
a) monitoraggio dell'attività degli organismi del terzo settore affiliati,	
anche con riguardo al loro impatto sociale;	
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di	
autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli organismi del	
terzo settore affiliati;	
c) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche	
amministrazioni e con soggetti privati;	
d) redazione di codici di comportamento per gli organismi del terzo	

settore affiliati;	
e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per	
gli organismi del terzo settore affiliati, anche ai fini della loro	
approvazione da parte del Ministero competente;	
f) presentazione di domande di iscrizione degli organismi del terzo	
settore affiliati al Registro Unico nazionale del terzo settore;	
g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti	
dei propri affiliati, ai fini della legislazione vigente;	
h) controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice	
del terzo settore degli organismi del terzo settore affiliati, in presenza di	
apposita autorizzazione ministeriale.	
3 Per le eventuali attività a carattere sportivo agonistico si applicano le	
disposizioni contenute nei regolamenti emanati dal CONI.	
4 L'Ente promuove in sede internazionale, anche in collaborazione con	
altri organismi, attività di cooperazione, promozione e tutela del servizio	
sportivo, sociale, culturale, ambientale e di protezione civile da	
intraprendere in favore dei paesi in via di sviluppo, adottando iniziative	
tese alla migliore fruizione dello sport, delle attività socio-culturali e	
della tutela ambientale intesi quali fattori di crescita delle popolazioni.	
RAPPORTI DI APPARTENENZA	
ART. 3 - Soggetti	
1 - Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:	
a) gli organismi, attraverso l'affiliazione;	
b) i soci ad honorem, attraverso il tesseramento;	
c) i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati secondo le norme	
	1

statutarie e regolamentari, attraverso il tesseramento;	
d) i tecnici attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale.	
2 - Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il	
tramite degli organismi affiliati.	
3 - Tutti i dati forniti all'Ente dalle persone fisiche e dagli organismi	
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.	
ART. 4 – Soci ad honorem	
I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra	
le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti	
dell'Ente. Hanno diritto di voto in Assemblea.	
ART. 5 - Organismi affiliati	
1- Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive	
dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di	
volontariato, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, di	
protezione civile, Onlus e tutti i soggetti sportivi contemplati	
dall'impianto legislativo italiano che ne facciano domanda e che	
rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento	
Organico. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice del Terzo	
settore, l'Ente associa sempre un numero non inferiore a 500	
associazioni di promozione sociale. Non sono ammesse limitazioni con	
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi	
natura in relazione all'ammissione degli affiliati. Ai fini della qualifica di	
rete associativa nazionale del terzo settore e dell'iscrizione nella relativa	
sezione del RUNTS, l'Associazione deve sempre avere tra i propri soci	
almeno cinquecento enti del terzo settore iscritti nel RUNTS con sedi	

legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome.	
La domanda può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un	
Comitato o Delegato periferico, ad un Settore e ad un Coordinamento di	
Disciplina.	
L'organismo è inserito nell'organico del Comitato o presso il Delegato	
Provinciale territorialmente competente in base alla sede legale del	
richiedente; in ogni caso l'organismo ha il diritto di elettorato attivo nelle	
assemblee periferiche territorialmente competenti.	
L'organismo nell'affiliarsi deve altresì indicare quali attività o discipline	
intende praticare tra quelle inserite nell'elenco approvato dalla Giunta	
Esecutiva ai sensi del presente Statuto.	
2- L'affiliazione, immediatamente operativa, è subordinata	
all'accoglimento - entro 90 giorni - della domanda da parte della Giunta	
Esecutiva e al pagamento al soggetto affiliante e della quota annua	
stabilita dalla stessa Giunta; in assenza di un provvedimento di diniego	
della domanda entro il termine previsto s'intende che essa è stata	
accolta. La delibera di affiliazione è comunicata all'ente interessato ed	
annotata nel libro degli affiliati. L'eventuale diniego deve essere	
motivato entro sessanta giorni e comunicato all'ente interessato. L'ente	
che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla	
comunicazione del diniego di affiliazione, chiedere che sull'istanza si	
pronunci il Consiglio Nazionale dell'Ente, che delibera, se non	
appositamente convocato, in occasione della sua successiva	
convocazione.	
Nelle ipotesi di accoglimento della domanda l'affiliazione decorre dal	

giorno dell'inoltro della domanda stessa.	
3- Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. H) dello Statuto del CONI, tutti gli	
organismi affiliati che svolgono attività sportiva devono ottenere il	
riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, che a tal	
fine potrà delegare la Giunta Esecutiva di ASI e dovranno iscriversi al	
registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.	
4- Tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica,	
organizzativa ed amministrativa da ASI e devono essere retti da un	
proprio Statuto ispirato a principi di democrazia interna e di pari	
opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e	
l'assenza del fine di lucro.	
5- Gli Statuti delle società ed associazioni sportive che intendono	
ottenere tramite ASI l'iscrizione al registro CONI devono essere conformi	
a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla	
Legge 128/04 e devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle	
norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti	
dell'Ente.	
Nell'ipotesi in cui tale intenzione non sussiste lo statuto dell'organismo	
affiliato deve comunque essere conformato ai principi che ispirano ASI.	
6- I requisiti per l'elezione alle cariche degli organismi affiliati devono	
essere gli stessi richiesti per ricoprire le cariche dell'Ente e riportati al	
successivo art. 7.	
7- Lo Statuto degli organismi affiliati e le eventuali successive modifiche,	
anche se non viene richiesta l'iscrizione al Registro CONI, devono essere	
approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente.	
	1

8- L'approvazione degli statuti delle società ed associazioni sportive è	
effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m) dello Statuto del CONI,	
dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla Giunta Esecutiva di ASI, su	
delega della medesima.	
9- Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:	
- recesso;	
- mancata riaffiliazione;	
- scioglimento;	
- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;	
- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;	
- radiazione comminata dagli organi di giustizia interna.	
10 - Fatta eccezione per la radiazione il provvedimento che sancisce la	
cessazione dell'appartenenza degli organismi all'Ente è adottato dalla	
Giunta Esecutiva.	
11 - Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla	
vita associativa.	
12 - Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati	
all'Ente.	
13 - In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere	
al pagamento di quanto ancora dovuto all'Ente ed agli altri affiliati.	
14- I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati	
cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti	
all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.	
15 - Le persone fisiche cessano di appartenere all'associazione per	
recesso, morosità causata dal mancato rinnovo della tessera sociale	

entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, per esclusione causata da	
comportamento contrastante con gli interessi dell'ente o per decesso.	
ART. 6 - Obblighi e diritti	
1 - Gli organismi affiliati e le persone fisiche tesserate sono tenuti ad	
osservare e, per quanto attiene ai primi, a far osservare ai propri iscritti	
lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'Ente, nonché i deliberati e le	
decisioni degli organi dello stesso.	
2 - Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo	
dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e	
termini stabiliti dal Regolamento Organico.	
3 - Gli organismi affiliati e le persone fisiche comunque tesserate hanno	
diritto a:	
a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle	
Assemblee;	
b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate	
dall'Ente in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.	
4 - I tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	
hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo	
emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e,	
come tale, passibile di adeguate sanzioni.	
ART. 7 - Requisiti	
1 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad	
eccezione di quelle di Presidente, di Direttore Generale, di Segretario	
Generale, di Presidente e componente effettivo del Collegio dei Revisori	
dei Conti; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione è	

stabilito dalla Giunta Esecutiva, che ha la facoltà di decidere ulteriori	
deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia.	
2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai	
successivi articoli relativi alle Assemblee.	
3 - L'elettorato passivo spetta solamente ai cittadini italiani che siano in	
possesso dei seguenti requisiti:	
a) maggiore età;	
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non	
colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che	
comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad	
un anno;	
c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni	
definitive, anche sportive, da parte del CONI, delle Federazioni Sportive	
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione	
Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che	
non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;	
d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito	
dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni	
fisiche nelle attività sportive;	
e) essere tesserati all'Ente.	
4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel	
corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente	
articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.	
5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie	
giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o	
	deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia. 2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee. 3 - L'elettorato passivo spetta solamente ai cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione; d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; e) essere tesserati all'Ente. 4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica. 5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie

contro altri organismi riconosciuti dal CONI.	
6 - Con provvedimento della Giunta Esecutiva sono sospesi con effetto	
immediato dalle loro funzioni i dirigenti centrali e periferici e degli	
organismi affiliati condannati, anche con sentenza non definitiva, per	
 reati non colposi o comunque connessi con qualsivoglia attività	
associativa o che costituiscono violazione dei principi fondamentali del	
Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ovvero che siano	
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.	
L'interessato ha l'obbligo di informare l'Ente dell'emissione di tali	
provvedimenti.	
La sospensione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza di	
merito o alla scadenza o revoca della misura preventiva.	
ORGANI CENTRALI	
ART. 8 – Elencazione	
Sono organi centrali dell'Ente:	
1) L'Assemblea Nazionale	
2) Il Consiglio Nazionale	
3) La Giunta Esecutiva	
4) Il Presidente dell'Ente	
5) Il Vice Presidente Vicario	
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti	
7) Il Giudice Monocratico di Primo Grado	
8) La Commissione Disciplinare d'Appello	
9) Il Procuratore Sociale.	
ASSEMBLEA NAZIONALE	

ART. 9 - Convocazione	
1 - L'Assemblea Nazionale è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni	
quattro anni ed ha poteri deliberativi; l'Assemblea è indetta dalla Giunta	
Esecutiva ed è convocata dal Presidente dell'Ente in base alle modalità	
stabilite dal Regolamento Organico.	
2 - La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Verifica Poteri e qualora	
quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva i suoi componenti	
non possono essere candidati alle cariche sociali.	
3 - L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo	
dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.	
ART. 10 - Assemblea Straordinaria	
1. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta dalla Giunta Esecutiva	
su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva	
medesima o della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, o	
della metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, oppure	
motu proprio dal Presidente.	
2 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente	
dell'Ente, anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria, in base alle	
modalità stabilite dal Regolamento Organico.	
3 Il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria qualora si	
verifichi quanto previsto dall'art. 45 comma 3 del presente Statuto.	
4 L'Assemblea Straordinaria elegge nel suo seno la Commissione	
Statuto, composta da un	
presidente e da due membri scelti tra i partecipanti a qualunque titolo ai	
lavori.	

ART. 11 - Composizione	
1 - All'Assemblea Nazionale elettiva ed a quella Straordinaria	
partecipano con diritto di voto gli organismi affiliati da almeno 12 mesi	
continuativi precedenti l'Assemblea, purché nel frattempo abbiano svolto	
effettivamente attività sportive e/o quelle relative agli scopi dell'Ente.	
2 - E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli organismi affiliati ed	
alle persone fisiche che non siano in regola con l'affiliazione e il	
tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea; la stessa	
preclusione vige per quanti stiano scontando una sanzione disciplinare di	
squalifica o inibizione.	
3 - Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con	
elettorato attivo hanno diritto ad un voto.	
4 - Ogni organismo affiliato avente diritto a voto può essere portatore di	
non più di tre deleghe.	
5 - Le deleghe possono essere rilasciate solo ai Presidenti degli	
organismi aventi diritto a voto inseriti nei Comitati Provinciali della	
stessa Regione del delegante, o, in caso di impedimento dei Presidenti	
medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono per la partecipazione	
all'Assemblea.	
6 - Ad ogni tipo di Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di	
voto:	
a) gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto purché	
in regola con affiliazione e tesseramento;	
b) il Presidente Onorario;	
c) tutti i titolari degli organi centrali e periferici individuali e i componenti	

di quelli collegiali.	
d) i Delegati centrali e periferici;	
e) i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di disciplina;	
f) i responsabili e i componenti dei Comitati, Commissioni, Consulte.	
7 - I componenti la Giunta Esecutiva non possono rappresentare	
associazioni e società né direttamente né per delega.	
ART. 12 – Funzioni	
1- L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti	
dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.	
2- L'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge con votazione	
unica:	
a) il Presidente Nazionale;	
b) Il Vice Presidente Vicario	
c) 15 componenti la Giunta Esecutiva;	
d) il Presidente del Consiglio Nazionale;	
e) 35 componenti il Consiglio Nazionale;	
f) indica 6 componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza dei	
Comitati Periferici e 6 Componenti in rappresentanza dei Settori	
Nazionali	
g) il Presidente ed altri due componenti la Commissione Nazionale dei	
Delegati ai Bilanci;	
e) il Presidente e 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui 2	
effettivi e 2 supplenti;	
f) il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare e supplente;	
g) il Presidente e 4 componenti la Commissione Disciplinare d'Appello di	

cui 2 effettivi e 2 supplenti;	
h) il Procuratore Sociale ed il suo sostituto.	
1 - Le candidature devono essere proposte tramite liste che indichino	
tutte le cariche da assegnare ivi comprese quelle che dovessero	
emergere nell'ipotesi di cui all'art. 47 comma 7 del presente Statuto.	
I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di	
presentazione della Candidatura.	
I candidati alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti	
e degli Organi di Giustizia possono anche essere persone non tesserate.	
2 - L'Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio economico del	
quadriennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori	
dei Conti.	
3 - Nell'assemblea nazionale le liste devono essere sottoscritte da	
almeno 100 aventi diritto a voto, in quelle periferiche almeno dal 10%	
degli aventi diritto a voto.	
4 - Le liste, sia a livello centrale che periferico, devono essere	
presentate alla Segreteria Generale	
almeno 8 giorni prima dell'orario fissato per la prima convocazione	
dell'Assemblea stessa.	
5 - Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nella	
stessa Assemblea. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
sono assegnate tutte le cariche.	
6 - Tutte le delibere approvate devono essere trascritte a cura della	
Giunta Esecutiva nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea	
Nazionale ed affisse all'albo della sede nazionale e presso le sedi dei	
reazionale ed amisse an albo della sede mazionale e presso le sedi dei	

Comitati navifaviai	
Comitati periferici.	
ART. 13 - Durata delle cariche	
Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale	
durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.	
Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni	
tipo cessano di avere effetto con la decadenza dell'organo che li ha	
conferiti, che può comunque revocarli in qualsiasi momento.	
ART. 14 - Costituzione e deliberazioni	
1 - L'Assemblea Nazionale è costituita validamente in prima	
convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a	
voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli	
intervenuti.	
2 - Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di	
scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 39 del	
presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti	
presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile; per le	
modifiche allo Statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei	
voti presenti in Assemblea.	
CONSIGLIO NAZIONALE	
ART. 15 – Composizione	
1 - Il Consiglio Nazionale è composto:	
a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;	
b) da 35 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale;	
c) da 3 rappresentanti dei Comitati Regionali e da 3 rappresentati dei	
Comitati Provinciali eletti rispettivamente dai Presidenti Regionali e da	

quelli Provinciali nel loro ambito secondo le modalità stabilite dal	
Regolamento Organico;	
d) da 6 rappresentanti dei Settori eletti dai Responsabili di Settore nel	
loro ambito secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.	
2 - Partecipano altresì al Consiglio Nazionale senza diritto di voto:	
a) il Presidente dell'Ente;	
b) i componenti la Giunta Esecutiva ed i partecipanti ad essa senza	
diritto a voto;	
c) il Giudice Monocratico di Primo Grado, il Presidente della Commissione	
Disciplinare d'Appello, il Procuratore Sociale;	
d) i responsabili dei Comitati, Commissioni, Consulte costituiti ai sensi	
dell'art. 34 del presente Statuto.	
3- In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Nazionale tale	
funzione sarà assunta dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale più	
anziano, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo	
dall'altro Vice Presidente, o per contemporaneo impedimento anche di	
quest'ultimo dal componente presente alla riunione più anziano d'età.	
4- Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario Generale o da un	
facente funzioni.	
ART. 16 - Funzioni, convocazione e deliberazioni	
1 - Il Consiglio Nazionale:	
- acclama il presidente onorario dell'Ente;	
- nomina i Soci ad honorem;	
- elegge i due Vicepresidenti eletti uno tra i membri del Consiglio stesso	
di cui alla lettera b) e l'altro tra quelli di cui alla lettera c) o d) del	
	1

	precedente Art.15;	
_	- formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo	
	dell'Ente;	
	- traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività	
	elaborati dalla Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni	
	dell'Assemblea Nazionale;	
	- assegna le benemerenze dell'Ente;	
	- approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni,	
	nonché quello consuntivo. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo,	
	quest'ultimo entro il mese di marzo di ciascun anno, saranno inviati alla	
	Giunta Nazionale del CONI per il relativo esame, unitamente ad una	
	relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti	
	dal CONI, al fine dell'assegnazione dei contributi finanziari in favore	
	dell'Ente.	
	2 - Qualora il bilancio consuntivo dell'Ente non venisse approvato nella	
	prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare	
	entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In	
	caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai	
	sensi dell'art. 10 del presente Statuto, convoca l'Assemblea	
	Straordinaria per l'elezione degli organi dichiarati decaduti ai sensi	
	dell'art. 45 del presente Statuto.	
	3- Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente almeno due	
	volte l'anno in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su indizione di	
	almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, secondo le	
	modalità stabilite dal Regolamento Organico.	

4- Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito in prima	
convocazione con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto a voto, in	
seconda con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a	
voto e le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti	
aventi diritto a voto.	
5- Il Consiglio Nazionale tiene, a propria cura, un libro delle sue	
adunanze e deliberazioni.	
6- i Componenti del Consiglio Nazionale non possono svolgere più di tre	
mandati, in conformità con quanto stabilito dall'Art. 16 d.lgs n. 242/99,	
come sostituito dall'Art.2 della Legge n. 8/2018, e dall'Art. 6 della	
medesima Legge n. 8/2018.	
7- Nell'ambito del Consiglio Nazionale possono essere nominate	
Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due	
Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.	
GIUNTA ESECUTIVA	
ART. 17 - Composizione e funzioni	
1 - La Giunta Esecutiva, che funge da organo di amministrazione	
dell'Ente ai sensi dell'articolo 26 del Codice del Terzo settore, è	
composta dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente Vicario dell'Ente	
da 15 membri eletti dall'Assemblea Nazionale e di diritto dagli eventuali	
membri della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI e di analoghi	
consessi per le Aree extrasportive, purché siano tesserati ad ASI. Un	
terzo dei suoi componenti è di genere diverso. Almeno la maggioranza	
dei componenti della Giunta Esecutiva deve essere scelta tra persone	
 fisiche indicate dagli organismi affiliati ad ASI.	

2 - La Giunta Esecutiva elegge uno o più Vice Presidenti tra i suoi	
componenti.	
3 - Nella prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea il	
Presidente indica alla Giunta Esecutiva gli incaricati a ricoprire i ruoli di:	
Segretario Generale, Direttore Generale, Direttore Tecnico e gli altri	
responsabili della struttura centrale dell'Ente, secondo quanto stabilito	
dal Regolamento Organico. La Giunta Esecutiva nomina il Presidente	
della Consulta dei Comitati Periferici e il suo Vice Presidente Vicario.	
4 - Emana il Regolamento Organico e provvede ad apportare le	
modifiche allo stesso.	
5 - Emana gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad	
apportare le modifiche agli stessi.	
6 - Stabilisce l'indirizzo della sede legale fissata in Roma dall'art. 1 del	
presente Statuto.	
7 - Assegna ai suoi componenti le deleghe operative.	
8 - Nomina i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di Disciplina, i	
Commissari Straordinari dei Settori, i Commissari Straordinari dei	
Comitati periferici, i Delegati periferici.	
9 - Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di	
cui all'art. 5 del presente Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei	
requisiti previsti da tale norma.	
10 - Indice l'Assemblea Ordinaria.	
11 - Indice l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10 comma 1 del	
presente Statuto.	
12 - Applica le direttive e i deliberati assunti dall'Assemblea Nazionale e	

gli indirizzi politici tracciati dal Consiglio Nazionale.	
13 - Delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito alla pianta	
organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il	
personale esterno.	
14 – Nomina i Coordinatori di Area, predispone la lista delle discipline in	
cui potranno essere costituiti i Settori ed emana i regolamenti di questi,	
le cui funzioni saranno definite dal Regolamento Organico.	
15 – Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte le cui funzioni,	
composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.	
16 - Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissandone i	
limiti.	
17 - Adotta i provvedimenti di decadenza e revoca a carico del	
Presidente Onorario.	
ART. 18 - Partecipanti senza diritto a voto	
1 – Partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva:	
il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente	
del Collegio dei Revisori dei Conti, il Giudice Monocratico di primo grado,	
il Presidente della Commissione d'Appello, il Procuratore Sociale titolare,	
il Presidente della Commissione Nazionale dei delegati ai bilanci, il	
Direttore Generale, il Segretario Generale, il Direttore Tecnico e gl'altri	
responsabili della struttura centrale dell'Ente previsti dal Regolamento	
Organico.	
2 - Partecipano altresì senza diritto di voto alle riunioni della Giunta	
Esecutiva:	
Il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici, Il Vice Presidente	

Vicario della Consulta dei Comitati Periferici, i responsabili della struttu	ra
centrale previsti dal Regolamento Organico dell'Ente (Diretto	re
Generale, Direttore Tecnico, Segretario Generale e altri gli a	tri
responsabili della struttura centrale dell'Ente, secondo quanto stabil	to
dal Regolamento Organico).	
3 - Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione	е
audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazio	ne
del Presidente dell'Ente, i responsabili dei vari settori e i compone	nti
degli altri organi dell'Ente.	
ART. 19 - Convocazione, costituzione e deliberazioni	
1- La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno og	ıni
trimestre; deve essere convocata, in via straordinaria, su indizione de	lla
maggioranza dei suoi componenti.	
2- La convocazione deve avvenire secondo le modalità stabilite d	lal
Regolamento Organico.	
3- La Giunta Esecutiva si considera validamente costituita con	la
partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibe	ra
con la maggioranza semplice dei presenti.	
4- I Componenti della Giunta Esecutiva non possono svolgere più di	re
mandati, in conformità con quanto stabilito dall'art. 16 d.lgs n. 242/9	9,
come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 8/2018, e dall'Art. 6 de	lla
medesima Legge n. 8/2018	
5– La Giunta Esecutiva tiene, a propria cura, un libro delle sue adunan	ze
e deliberazioni.	
PRESIDENTE	

ART. 20 – Funzioni	
1- Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente.	
2- Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati.	
3- Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto e dal	
Regolamento Organico.	
4- Garantisce, tramite il Vice Presidente Vicario, il Direttore Generale e il	
Segretario Generale, la corretta applicazione dei deliberati adottati dagli	
Organi dell'Ente.	
5- Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti	
dalla Giunta Esecutiva, di straordinaria amministrazione.	
6- Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari	
dei Settori e degli Organi periferici, nonché quella dei Delegati periferici.	
7- Può concedere, su richiesta dell'interessato, sentito il parere non	
vincolante del Procuratore Sociale, la remissione della sanzione	
disciplinare, quando sia stata scontata almeno la metà di questa; nei	
casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non	
siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione.	
8- Può delegare il Vice Presidente più anziano ad operare	
autonomamente con eccezione, per quanto riguarda le funzioni	
esclusive, e conferire ulteriori deleghe operative laddove ritenute	
necessarie alla funzionalità dell'Ente.	
9- In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice	
Presidente Vicario per un termine non superiore ai 180 giorni; trascorso	
tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo	
stesso Vice Presidente deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale	

	Straordinaria che dovrà essere da lui convocata entro 60 giorni e	
	celebrata nei successivi 30. In quest'ultimo caso si avrà la decadenza	
	immediata della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e	
	l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata, nel rispetto delle	
	stesse modalità di cui sopra, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei	
	Conti.	
	10 - In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri	
	straordinari della Giunta Esecutiva anche in relazione ai provvedimenti di	
	cui all'art. 17 commi 10 e 11 all'art. 35, commi 6 e 7 del presente	
	Statuto, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella	
	prima riunione utile della Giunta Esecutiva. Può inoltre adottare il	
	provvedimento dell'autosospensione per una durata massima di diciotto	
	mesi, garantendo il principio di prevenzione dei conflitti d'interesse	
	mantenendo altresì la titolarità dell'organo.	
	11- Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ente anche al fine	
	di esercitare l'azione civile in sede penale, può proporre gli atti previsti	
	dalla normativa statale quale condizione per l'esercizio dell'azione penale.	
	VICE PRESIDENTE VICARIO	
	ART. 21 – FUNZIONI	
	1 Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente nella gestione	
	ordinaria e straordinaria dell'Ente, nelle relazioni istituzionali e nel	
	controllo sulla corretta applicazione dei deliberati degli Organismi	
	dell'Ente.	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	ART. 22 - Elezione, composizione e funzioni	
	1- Il Collegio dei Revisori dei Conti, che funge da Organo di controllo ai	
_	sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, è formato dal	
	Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due	

	supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; esercita il controllo di	
	legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e	
(dello Statuto in base a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile	
:	secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile. Esso esercita	
i	inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
:	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando	
	obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre la revisione legale dei	
	conti allorché essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del	
	Terzo settore.	
	2 - Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei	
(Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli altri	
(componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica professionalità	
	ai sensi dell'art. 2397, comma 2, codice civile, e comunque almeno un	
(componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei	
	Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti	
(contabili. Nel caso in cui eserciti anche la revisione legale dei conti, il	
	Collegio deve essere interamente composto da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo	
	2399 del codice civile.	
	3 - Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Consiglio Nazionale	
	in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.	
	4 - Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non	
	possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi	
	all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.	

5 - Il Presidente ed i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti	
partecipano, senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali ed il solo	
Presidente alle riunioni de Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.	
6 - Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.	
7 - Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta	
dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Il	
Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei	
componenti effettivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti tiene, a propria	
cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.	
8 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle	
disposizioni del Codice del Terzo settore in tema di organo di controllo,	
ed in mancanza ed in quanto compatibili a quelle del Codice Civile, in	
tema di Collegio sindacale.	
ART. 23 - Revisione legale dei conti	
1- Nei casi in cui la revisione legale di conti sia obbligatoria ai sensi	
dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore ed essa non sia svolta dal	
Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione richiesta dalla legge,	
l'Assemblea Nazionale dovrà provvedere alla nomina di un revisore	
legale iscritto nell'apposito registro.	
ART. 24 - Subentri	
1 - In caso di rinunzia, di decadenza o di morte di uno o più Revisori,	
subentrano i supplenti in ordine di età i nuovi Revisori restano in carica	
fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei	
Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i	
nuovi nominati decadono, insieme con quelli in carica, alla prima	

Assemblea elettiva.	
2 - In caso di decadenza del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino	
alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.	
3 - Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve	
essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del	
Collegio medesimo.	
ORGANI DISCIPLINARI	
ART. 25 – Giudice Monocratico di Primo Grado	
1 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il supplente,	
entrambi esperti in materie giuridiche, sono eletti dall'Assemblea	
Nazionale.	
2 - E' organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni	
delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi	
dell'Ente.	
3 - Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione	
vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e del	
Regolamento Organico dell'Ente, assicurando il diritto di difesa e con	
l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le decisioni emesse in	
primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la	
Commissione Disciplinare d'Appello di sospendere in tutto o in parte	
l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, in base alle procedure	
stabilite dal Regolamento Organico.	
4 - La mancata proposizione dell'appello nel merito rende inefficace	
l'istanza di sospensione dell'esecutorietà ed i provvedimenti	
eventualmente adottati in seguito ad essa.	

E Tutti i provvodimenti canzionatori presi dal Ciudica Menegratica di	
5 - Tutti i provvedimenti sanzionatori presi dal Giudice Monocratico di	
Primo Grado sono ricorribili dagli interessati nei modi previsti dal	
Regolamento Organico.	
6 – Le procedure relative al funzionamento dell'organo sono stabilite dal	
Regolamento.	
7 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il suo supplente non	
possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi	
dall'Ente o dagli organismi affiliati.	
8 – Il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare ed il suo sostituto	
partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, ed il solo	
titolare alle riunioni della Giunta Esecutiva.	
9 - Il Giudice Monocratico di Primo Grado non decade in caso di	
decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.	
ART. 26 - Commissione Disciplinare d'Appello	
1 - La Commissione d'Appello è formata da un Presidente, da due	
componenti effettivi e da due supplenti, tutti esperti in materie	
giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.	
2- E' organo di giustizia di secondo grado ed opera in base alle	
procedure stabilite dal Regolamento Organico.	
3- Emette, su istanza dell'interessato ed in presenza delle condizioni	
stabilite dal Regolamento Organico, il provvedimento di riabilitazione che	
estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della sanzione	
disciplinare; l'istanza non può essere presentata alla Commissione	
Disciplinare d'Appello se non siano decorsi almeno tre anni dalla	
definitività della sanzione.	

4- Il Presidente ed i componenti della Commissione d'Appello non	
possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi	
dall'Ente o dagli organismi affiliati.	
5- Il Presidente ed i componenti, titolari e supplenti, della Commissione	
d'Appello partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il	
solo Presidente alle riunioni della Giunta Esecutiva.	
6- La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli	
altri organi dell'Ente.	
ART. 27 – Comunicazione sanzioni	
1- Una volta diventate definitive le sanzioni disciplinari sono trasmesse a	
cura del Segretario Generale al CONI affinché vengano inserite nel	
Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.	
ART. 28 - Procuratore Sociale	
1 - Il Procuratore Sociale titolare ed il suo sostituto, entrambi esperti in	
materie giuridiche, sono eletti dall'Assemblea Nazionale.	
2 - E' titolare dell'azione disciplinare ed esplica le funzioni di indagine e	
requirente dinanzi gli organi di Giustizia Sociale.	
3 - Le procedure relative al funzionamento dell'organo sono stabilite dal	
Regolamento Organico.	
4 – Il Procuratore Sociale ed il suo sostituto partecipano, senza diritto di	
voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo titolare alle riunioni della Giunta	
Esecutiva.	
5 - Il Procuratore Sociale titolare ed il suo sostituto non possono ad	
alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da	
organismi affiliati.	

6 - Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata	
degli altri organi dell'Ente.	
ALTRE STRUTTURE	
PRESIDENTE ONORARIO	
ART. 29 – Requisiti	
Il Consiglio Nazionale acclama il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra	
persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, il quale	
partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali, alle riunioni del	
Consiglio Nazionale ed a quelle della Giunta Esecutiva.	
Rimane in carica fino a decesso, dimissioni, decadenza per	
incompatibilità sancita dalla Giunta Esecutiva, revoca per indegnità	
sancita dalla Giunta Esecutiva.	
PRESIDENTE CONSULTA DEI COMITATI PERIFERICI	
Art. 30 Nomina e funzioni	
Il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici:	
- è nominato dalla Giunta Esecutiva insieme al suo Vice Presidente	
Vicario della Consulta;	
- è il riferimento operativo dei Comitati periferici dei quali monitora	
l'attività e verifica gli atti;	
- presiede la struttura di coordinamento dei Comitati periferici istituita in	
base alle previsioni del Regolamento Organico.	
COMMISSIONE NAZIONALE DEI DELEGATI AI BILANCI	
Art. 31 - Nomina e funzioni	
1 - La Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci è composta da tre	
membri, di cui uno presidente, eletti dall'Assemblea.	

2 - Essa approva annualmente i bilanci consuntivi dei Comitati Periferici.	
3 - Le procedure relative al suo funzionamento sono stabilite dal	
Regolamento Organico.	
COMMISSIONE ATTIVITA' EXTRA SPORTIVE	
ART. 32 – Nomina e funzioni	
1 – la Commissione Attività Extra Sportive è composta da tre membri, di	
cui uno Presidente, nominati dalla Giunta Esecutiva;	
2 - Il Direttore Generale è componente di diritto;	
3 - Le procedure relative al suo funzionamento sono stabilite dal	
regolamento Organico.	
SETTORI	
ART. 33 – Costituzione, composizione e funzioni	
1 - L'ambito sportivo e ciascuna delle aree extrasportive costituite in	
base agli scopi associativi, attualmente cultura, ambiente, sociale,	
protezione civile, sono suddivisi in Settori costituiti per ognuna delle	
attività o discipline praticate da almeno dieci organismi affiliati presenti	
in almeno quattro regioni nel rispetto delle modalità stabilite dal	
Regolamento Organico.	
2 - I responsabili dei Settori sono nominati dalla Giunta Esecutiva.	
3 - Nelle discipline in cui non è possibile la costituzione del settore	
prevista al comma 1 del presente articolo la Giunta Esecutiva può	
nominare un Coordinatore di disciplina.	
4 - Su delega della Giunta Esecutiva ai Settori è demandata	
l'organizzazione tecnica degli eventi nazionali ASI.	
5 - Il Responsabile di Settore predispone la bozza di regolamento	

undette culle conte dei mineini innimatori ammounti delle Ciunte	
redatta sulla scorta dei principi ispiratori approvati dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a quest'ultima affinché essa, raccolto il parere	
non vincolante del Direttore Tecnico, provveda alla relativa emanazione.	
6 - Su delega della Giunta Esecutiva il Responsabile di Settore e il	
Coordinatore di disciplina provvedono all'organizzazione dei corsi per il	
rilascio degli attestati di operatore ASI secondo le modalità previste dal	
Regolamento Organico.	
7 - Ogni settore o coordinatore di disciplina può dotarsi di coordinatori	
periferici, informando per conoscenza, con nota scritta, sia la Segreteria	
Generale che la Direzione Tecnica. La nomina è a cura del competente	
Responsabile o Coordinatore nazionale, previa acquisizione del parere	
del Presidente o Delegato periferico competente territorialmente.	
Nell'ipotesi in cui tale parere sia motivatamente negativo la nomina del	
coordinatore periferico viene demandata al Segretario Generale.	
8 - I Responsabili Nazionali di settore partecipano senza diritto di voto	
all'Assemblea Nazionale, nonché alle assemblee dei comitati periferici.	
9 - La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Settore in	
caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni	
dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata	
impossibilità di funzionamento dei medesimi.	
10 - Entro il 28 febbraio di ogni anno il Settore deve rimettere alla	
Segreteria Generale la dichiarazione della propria consistenza numerica	
e qualora la stessa Segreteria Generale verifichi che siano venute meno	
le condizioni stabilite dal comma 1 del presente articolo sulla base	
dell'istruttoria che viene immediatamente avviata con provvedimento del	

Presidente dell'Ente; all'esito di tale istruttoria alla prima riunione utile la	
Giunta Esecutiva provvede, nel caso in cui sia accertato il venir meno dei	
requisiti, a sciogliere il Settore ed a nominare il Coordinatore di	
disciplina.	
COMMISSIONI, COMITATI, CONSULTE	
ART. 34 – Costituzione	
Al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dell'attività associativa	
la Giunta Esecutiva può costituire Commissioni, Comitati, Consulte a	
carattere scientifico, tecnico, di coordinamento e di ogni altra natura, le	
cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento	
Organico.	
ORGANI PERIFERICI	
ART. 35 - Elencazione e composizione	
1 - Organi Periferici dell'Ente sono i Comitati Regionali, Provinciali,	
Comunali delle Città Metropolitane.	
2 - Nei casi di particolare presenza sul territorio di società, associazioni e	
altri organismi previsti nell'Art. 5 la Giunta Esecutiva può istituire delle	
sedi di zona.	
3- Detti Comitati sono composti da: Assemblee Regionali, Provinciali e	
Comunali delle Città Metropolitane; Presidenti Regionali, Provinciali e	
Comunali delle Città Metropolitane; Consigli Direttivi Regionali,	
Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; Revisore dei Conti unico	
titolare e supplente, Regionale, Provinciale e comunale nelle Città	
Metropolitane.	
4- E' data facoltà alla Giunta Esecutiva di costituire Comitati dell'Ente	

presso Stati Esteri.	
5- I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e	
degli organismi affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi	
stabiliti dalla Giunta Esecutiva.	
6 - Si costituiscono:	
a) Comitati Regionali allorquando sul territorio regionale siano costituiti	
Comitati in almeno la metà delle Province;	
b) Comitati Provinciali, Comunali delle Città Metropolitane e di zona,	
allorquando nell'ambito del territorio di propria competenza siano	
 presenti, con diritto a voto, almeno 5 organismi affiliati.	
7- In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio	
Direttivo la Giunta Esecutiva provvede immediatamente alla nomina di	
un Commissario che entro 60 giorni indice l'Assemblea degli organismi	
affiliati nel territorio di competenza.	
8- La Giunta Esecutiva può altresì disporre il commissariamento del	
Comitato periferico in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi	
violazioni dell'ordinamento sociale da parte delle sue componenti o di	
constatata impossibilità di funzionamento delle medesime.	
9- L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla	
convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.	
10- Tutti i Comitati periferici regionali, provinciali e comunali delle città	
metropolitane sono amministrativamente autonomi e devono fare	
approvare dalla Commissione Nazionale dei Delegati ai bilanci il bilancio	
consuntivo con allegata la relazione del Revisore dei Conti unico entro il	
28 febbraio di ogni anno; il bilancio consuntivo e la relativa relazione	

dovrà essere inviato alla Direzione Generale dell'Ente entro 7 giorni	
dall'approvazione e, dietro richiesta della stessa, i Comitati dovranno	
fornire ogni documentazione.	
Tutti i bilanci debbono essere approvati con la maggioranza dei	
componenti la Commissione Nazionale dei Delegati ai bilanci.	
Entro il 28 febbraio di ogni anno i Commissari Straordinari ed i Delegati	
periferici sono tenuti ad inviare alla Direzione Generale dell'Ente un	
conto consuntivo dell'esercizio.	
11- I Presidenti dei Comitati regionali, provinciali e comunali delle città	
metropolitane, hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei	
confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e,	
nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.	
ART. 36 – Funzioni	
Gli organi periferici nel territorio di competenza provvedono a:	
- promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;	
- attuare i programmi di attività dell'Ente;	
- rappresentare ASI presso ogni Ente, organismo, amministrazione	
pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito	
sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero;	
- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di	
concerto con la Direzione Generale, e tecnici, di concerto con il	
Responsabile Nazionale del Settore Tecnico di competenza e provvedere	
all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI	
secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Organico per i	
Settori.	

ART. 37 – Elezione	
1 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è formato da un	
Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea Periferica.	
2 - Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, sono eletti	
nelle Assemblee di competenza.	
Le Assemblee Provinciali e delle Aree metropolitane quadriennali elettive	
·	
possono tenersi in concomitanza e nello stesso luogo di quelle Regionali	
secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.	
3 – Negli ambiti territoriali in cui non esistono le condizioni per la	
costituzione del Comitato la Giunta Esecutiva può nominare un proprio	
delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il	
Comitato e che dura in carico fino alla prima assemblea periferica.	
4 - L'Assemblea periferica, convocata dal Presidente, Delegato o	
Commissario in carica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto a	
voto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, ivi compresi quelli aventi	
sede nel territorio di competenza, anche se inseriti negli organici dei	
Settori; per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le	
disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.	
5 - I Presidenti, i Delegati e i Commissari Provinciali e Comunali delle	
Città Metropolitane partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del	
Comitato Regionale competente per territorio.	
6- Il Presidente, il Delegato o il Commissario del Comitato Provinciale e	
quelli del Comitato dell'Area Metropolitana possono nominare,	
nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente Fiduciari	
Comunali e Municipali, Circoscrizionali o di quartiere; tali nomine devono	

comunque essere approvate dalla Giunta Esecutiva e la loro durata non	
può superare il quadriennio.	
7 - I Fiduciari Comunali e Municipali o Circoscrizionali o di quartiere	
rappresentano l'Ente nel proprio territorio e operano secondo le direttive	
emanate dal Comitato Provinciale o dal Comitato dell'Area Metropolitana.	
PATRIMONIO	
ART. 38- Costituzione	
1 - Il patrimonio di ASI è costituito:	
- dai beni dell'Ente;	
- dalle quote sociali, che non sono rappresentate da azioni o quote di	
natura patrimoniale e non sono in nessun caso trasferibili;	
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti pubblici;	
- da eventuali donazioni e lasciti.	
2 - Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o	
rivalutati.	
3 L'Ente s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o	
avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita	
associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
imposte dalla legge.	
4 L'Ente si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore	
di attività istituzionali statutariamente previste.	
5 L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e	
verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.	
6 Il rendiconto economico e patrimoniale dovrà in ogni caso essere	
redatto in conformità alle disposizioni applicabili del Codice del Terzo	

settore. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 di tale Codice:	
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Ente abbia	
entrate inferiori ad euro duecentoventimila e zero centesimi	
(220.000,00);	
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal	
rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla	
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento	
economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità	
statutarie;	
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita	
con decreto ministeriale, ove disponibile;	
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al	
rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere	
strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse	
generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6	
del Codice del Terzo settore.	
7-Se l'Ente ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso sarà	
inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee	
guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del	
Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.	
8 - Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente,	
nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente,	
dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso	
il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
DISPOSIZIONI GENERALI	

ART. 39 - Scioglimento	
1 - L'Ente può essere sciolto solo con deliberazione dell'Assemblea	
Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata dal	
Presidente dell'Ente su indizione di almeno 4/5 degli organismi affiliati	
aventi diritto al voto.	
2 - Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di	
almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda	
convocazione.	
3 - Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la	
maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto presenti alla riunione.	
4 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a	
devolvere il patrimonio sociale, previo parere positivo del competente	
Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altra associazione del	
Terzo settore con finalità analoghe, e salvo diversa destinazione imposta	
dalla legge.	
ART. 40 - Durata anno associativo	
L'anno associativo ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.	
ART. 41 - Segni distintivi	
Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco e blu	
e dalla scritta ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE e/o	
dall'acronimo ASI; è comunque demandata alla Giunta Esecutiva la	
scelta di logotipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.	
ART. 42 – Rapporti tra Settori e Comitati periferici	
La normativa concernente i rapporti tra le strutture tecniche e la	
periferia è sancita dal Regolamento Organico.	

ART. 43 - Accesso ai libri sociali	
I libri dell'Ente sono visibili dai Dirigenti centrali e periferici e dagli	
organismi affiliati che ne facciano motivata istanza alla Giunta Esecutiva,	
che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera	
comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente	
difficoltoso o oneroso il suo concreto esercizio, e comunque entro	
sessanta giorni dalla richiesta; i costi necessari al rilascio di copie da	
parte degli uffici dell'Ente sono a carico del richiedente.	
INCOMPATIBILITA', DECADENZE ED INELEGGIBILITA'	
ART. 44 – Incompatibilità	
1 - E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'Ente	
con l'iscrizione ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella	
di ASI.	
2 - Le cariche di Presidente dell'Ente, di Presidente Onorario, di	
Presidente e Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di Presidente	
e Componente gli organi disciplinari sono incompatibili con qualsiasi altra	
carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso o di organismi affiliati.	
3 - Fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) del	
presente Statuto e le deroghe disposte dalla Giunta Esecutiva nei casi di	
comprovate esigenze funzionali per l'Ente, tutte le cariche elettive di	
componente i vari organi centrali e periferici sono tra loro incompatibili.	
4 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle	
situazioni d'incompatibilità deve optare per l'una o l'altra delle cariche	
assunte entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di	
mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica	
	1

assunta anteriormente.	
5 - La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con	
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti	
dal CONI.	
ART. 45 - Decadenze e reintegrazioni	
1 - In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco	
temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti degli	
Organi Centrali, si avrà la decadenza immediata del Presidente, cui	
spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione	
dell'Assemblea Straordinaria.	
2 - In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o	
altro motivo di cessazione della carica stessa di singoli componenti gli	
organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero	
organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile;	
qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà	
all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria. In entrambi i casi	
l'Assemblea Straordinaria dovrà essere indetta entro 60 giorni	
dall'evento e celebrata nei successivi 30 giorni.	
3 - Tutti i componenti degli organi centrali e periferici , salvo i casi	
previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,	
decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte	
anche non consecutive dalle riunioni degli organi suddetti; tali organi	
sono reintegrati, salvo i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,	
alla prima Assemblea utile.	
4 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il	

Presidente dell'Ente decadono tutti gli organi centrali, fatte salve le	
eccezioni previste dal presente Statuto, come da art. 25, commi 1, 2, 3	
e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Presidente del	
Collegio dei Revisori dei Conti che provvederà, nel termine di 60 giorni a	
convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i	
successivi 30 giorni; al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	
spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative	
all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.	
5- Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte del	
Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla	
mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di ulteriore	
mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi	
dell'art. 10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per	
l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal	
presente Statuto, come da artt. 24 comma 6, 26 comma 9, 27 comma 8	
e 29 comma 5.	
ART. 46 Ineleggibilità	
E' ineleggibile alla carica di:	
a) Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti;	
b) Giudice Monocratico di primo Grado;	
c) Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello;	
d) Procuratore Sociale;	
e) Presidente della Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci;	
f) membro della Giunta Esecutiva, chiunque abbia un legame con il	
presidente di un organo periferico, computabile fino al secondo grado di	

parentela.	
ART. 47 - Cessazione dal tesseramento	
Il tesseramento diretto della persona fisica all'Ente cessa:	
a)per dimissioni;	
b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della	
qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo;	
c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai	
competenti organi di giustizia.	
MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
ART. 48 - Modalità per le modifiche	
1 - Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea	
Straordinaria appositamente convocata.	
2 - Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta	
Esecutiva da almeno la metà più uno degli organismi affiliati aventi	
diritto a voto, ovvero dai due terzi della Giunta Esecutiva o del Consiglio	
Nazionale, ovvero dal Presidente.	
3 - La Giunta Esecutiva, verificata la ritualità della richiesta, indice	
l'Assemblea Straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente	
entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta.	
4 – Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare	
integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.	
5 L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dall'art. 14	
comma 1 del presente Statuto e per l'approvazione delle proposte	
suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.	
6 - Lo Statuto e le eventuali successive modifiche sono sottoposte	
	1

all'annuavariana ai fini anautivi, dalla Ciunta Nazionala dal CONT	
all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.	
7 – Qualora in sede assembleare straordinaria vengano modificate	
norme inerenti la composizione degli organi o delle altre strutture	
previste dal presente Statuto, esse entrano in vigore fin dalla prima	
Assemblea Ordinaria elettiva successiva, anche se convocata in	
concomitanza con l'Assemblea Straordinaria.	
CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
ART. 49 - Rinuncia ad adire Autorità esterne	
1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena efficacia	
nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di	
tutti i tesserati.	
2 - Gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni	
controversa di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro	
svolta nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire Autorità esterne ad	
ASI. Resta esclusa dal tale impegno la facoltà di proporre querela.	
Le modalità per la risoluzione di tali controversie sono stabilite dal	
Regolamento Organico.	
3 Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati	
motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando	
l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal	
ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la	
propria decisione, la richiesta si considererà accolta.	
4 - In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, l'organismo	
affiliato o il tesserato sarà sottoposto a sanzione disciplinare.	
Art. 50 – Settori già esistenti	

Tutti i settori già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente	
Statuto vengono meno e quindi devono provvedere alla propria	
ricostituzione secondo quanto disposto dal presente Statuto.	
Art. 51 - Entrata in vigore	
Il presente Statuto entra provvisoriamente in vigore alla sua	
emanazione, e definitivamente a seguito dell'approvazione, ai fini	
sportivi, della Giunta Nazionale del CONI	
NORME TRANSITORIE	
Art. 52 – Delega per le modifiche statutarie	
1- La Giunta Esecutiva viene delegata ad apportare al presente Statuto	
ogni modifica che si renderà indispensabile a seguito dell'emanazione di	
norme di legge o regolamenti che comportino la necessità di un	
adeguamento in tal senso:	
2 - Tali modifiche sono immediatamente esecutive e sono soggette alla	
ratifica dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere	
celebrata non oltre la data della prima assemblea ordinaria utile.	
Firmato: Claudio Barbaro. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.	
n. 82/2005. Monteforte Irpino, ventidue settembre duemilaven-	
tidue.	